

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 115	Sezione: IV
------------	-------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato				
Altro:				
Quantum: anni uno e mesi quattro di reclusione				
Gradi precedenti				
1° Grado: Con sentenza 6 marzo 2006 il Tribunale di Torino aveva condannato F.B., PO. A., P.D. e J.F; alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione i primi tre e alla pena di anni uno e mesi due, il solo J. per il delitto di omicidio colposo in danno di G.M. e per quello di lesioni colpose gravi in danno di D.P.A. e aveva assolto C.F. dai medesimi reati.				
2° Grado: La Corte d'Appello di Torino, con sentenza 14 gennaio 2010, ha parzialmente confermato la sentenza di primo grado ed ha riconosciuto ai soli P. e F. le attenuanti generiche (già riconosciute a tutti gli imputati dal giudice di primo grado) con criterio di prevalenza sulla contestata aggravante.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	lesioni	<input checked="" type="checkbox"/> morte		

Fattispecie

Due operai edili si trovavano ad un'altezza di 27 metri dal suolo su un ponteggio che era in fase di smontaggio per il completamento delle opere di costruzione. A causa del crollo del ponteggio precipitavano al suolo.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: Si 2				

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

Sul tema dell'ambito dei poteri impeditivi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, proposto con il ricorso P., è da premettere che il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, art. 2 ha istituito due nuove figure che hanno rilevanti compiti in tema di salute dei lavoratori e nella prevenzione degli infortuni sul lavoro: il "coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera" (denominato anche "coordinatore per la progettazione") e il "coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera" (denominato anche "coordinatore per l'esecuzione dei lavori"). Queste figure presentano anch'esse funzioni e obblighi riconducibili al debito di sicurezza e quindi ben possono ritenersi ritenute persone investite di una posizione di garanzia. Entrambi i coordinatori hanno rilevanti funzioni in materia di tutela della salute dei lavoratori. Basti pensare che il coordinatore per la progettazione redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione (art. 4 del D.Lgs. citato)

mentre il coordinatore per l'esecuzione, tra l'altro, verifica sia l'applicazione che l'idoneità del piano di sicurezza, organizza la cooperazione e il coordinamento delle attività, segnala al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze proponendo la sospensione dei lavori e disponendola personalmente in caso di pericolo grave e imminente. In particolare il testo normativo ha consentito, tra l'altro, di dare concreta attuazione, nel settore indicato, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 7, comma 2 che prevede un obbligo di cooperazione e coordinamento tra appaltante e appaltatore nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione la cui promozione, per il comma 3 di questa norma, incombe sul datore di lavoro committente (obbligo escluso soltanto nel caso previsto dall'art. 7, comma 3 u.p. ricordato che esclude l'obbligo per il datore di lavoro committente per i "rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi"). Sul datore di lavoro incombe una posizione di garanzia diretta alla tutela della sua incolumità indipendentemente dalla forma del contratto (appalto o contratto d'opera). Inoltre è suo obbligo evitare che i suoi dipendenti, o i terzi, operino su una struttura (originariamente o divenuta) insicura. Nessun rilievo può avere la circostanza che in precedenza non siano stati rilevati segnali d'instabilità nè che il crollo sia stato determinato dall'urto tra il carico portato dalla gru e la struttura avendo i giudici di merito accertato incensurabilmente che il crollo non sarebbe avvenuto se il ponteggio fosse stato ancorato adeguatamente all'edificio.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso		Ricorso inammissibile	
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4 ^a penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.			

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.